

Circolare n. 18 SC/cg
8 giugno 2017

AMBIENTE – SOT-
TOPRODOTTI E
BIOMASSE – CHE
COSA CAMBIA CON
IL NUOVO D.M.
264/2016 – SECONDA
PARTE

Dopo l'analisi preliminare su oggetto e portata del D.M. 264/2016, svolta nella precedente circolare del Servizio, n. 14 del 3.5.2016, l'elemento più interessante cui dedicare attenzione è quello su cui ricade principalmente l'onere probatorio ai fini della dimostrazione della qualifica di sottoprodotto: il requisito della **certezza del riutilizzo**, richiesto dalla norma di cui all'art. 184-bis, D. Lgs. 152/2006, soprattutto dopo l'aggiunta, ad opera del Decreto ministeriale in commento, del "nuovo" concetto di **effettività del riutilizzo**.

Tale concetto è espressamente indicato dal comma 1, art. 5, in base al quale "il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso"; non solo, ma ad esso si richiama anche il comma 2, art. 1, laddove tale norma stabilisce che i requisiti e le condizioni necessari a qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto "devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo, o in uno successivo".

Ampliare dunque il concetto del riutilizzo fino alla fase finale dell'effettivo impiego comporta che siano due le figure chiamate a dare, "pro quota", la dimostrazione della qualifica di sottoprodotto: il Produttore (del residuo), che dovrà dimostrare che il sottoprodotto aveva, sin dall'origine, un riutilizzo certo; e l'Utilizzatore/Detentore (tenuto, pertanto, ad iscriversi, come il Produttore, in apposito elenco presso la Camera di Commercio) che dovrà provare che quel sottoprodotto è stato effettivamente riutilizzato nel modo originariamente previsto.

Recita infatti l'art. 5: "il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto".

Certamente è lecito chiedersi a questo punto se, l'introduzione dell'ulteriore requisito dell'effettività del riutilizzo, e l'attribuzione dell'onere probatorio a due soggetti, non più a uno soltanto, anziché incoraggiare il riutilizzo del sottoprodotto, non finisca invece per disincentivarlo, in contrasto con le finalità del Decreto medesimo.

Oltretutto, il comma 3 dell'art. 5 ribadisce la necessità che l'utilizzo effettivo corrisponda esattamente all'utilizzo previsto fin dall'inizio; la norma specifica infatti che il riutilizzo di un residuo in un processo diverso da quello da cui il residuo ha avuto origine, per essere certo, "presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso". E qui, l'obiezione mossa dalla Dottrina è che, se si vuole veramente perseguire il primario obiettivo ambientale della riduzione a monte dei rifiuti e della riduzione del consumo di materie prime, il fatto che il riutilizzo avvenga in un ciclo produttivo diverso da quello originariamente individuato, ma con lo stesso -o addirittura inferiore- impatto ambientale, non dovrebbe trasformare il residuo in rifiuto.

Va poi segnalato il comma 2 dell'art. 5 in commento, che viene in aiuto al Produttore offrendo criteri di valutazione per dimostrare la certezza del riutilizzo. Come è stato detto (v. precedente circolare del Servizio, di cui sopra), criteri e modalità posti nel D.M. 264/2016 non hanno carattere vincolante,

tuttavia la chiarezza e logicità di quelli esposti nella citata disposizione normativa, ne fanno un valido riferimento, come sostiene autorevole Dottrina, per il Produttore che debba procedere a tale dimostrazione.

Recita il comma 2 dell'art. 5: *“Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi”.*

Infine, anche le indicazioni fornite dal comma 4 dell'art. 5 risultano essere molto utili ai fini della prova in questione (e da qualche azienda certamente già adottate): si tratta di provare l'esistenza di *“rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori”*, dai quali poter ricavare le informazioni sulle caratteristiche dei sottoprodotti, le modalità di utilizzo e le condizioni della cessione *“che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di un'utilità economica o di altro tipo”*.